GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — VENERDI' 5 SETTEMBRE — NUM. 209

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo moto-proprio

Con decreti del 18 agosto 1890:

A commendatore:

Masdea comm. Giuliano, preside dell'Istituto tecnico di Napoli.

Larco conte Giuseppe Alberto.

A cavaliere:

Fadda cav. Giuseppe, maggiore di fanteria.

Cecchi capitano Antonio, console generale d'Italia in Aden.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici:

Con decreti del 6 agosto 1890:

A commendatore:

Garassini comm. Carlo, direttore capo divisione di 1ª classe nella Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Guerra:

Con decreti del 10 agosto 1890:

Ad uffiziale:

Turcotti cav. Giovanni, colonnello di fanteria, comandante il deposito centrale delle truppe d'Africa

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Poste e Telegrafi:

Con decreto del 10 agosto 1890:

A cavaliere:

De Arrayne cav. Giuseppe, capo sezione nel Ministero delle poste e telegrafi, collocato a riposo

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro:

Con decreto del 10 agosto 1890:

A commendatore:

Giachetti comm. Mariano, capo divisione di 1ª classe nel Ministero del tesoro, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

Con decreto del 13 agosto 1890:

A cavaliere:

Restagno cav. prof. Carlo Felice, già direttore delle scuole all'estero.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7011** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 18 febbraio 1885, col quale il Collegio-Convitto « Principe di Napoli » pei figliuoli degli insegnanti in Assisi era eretto in ente morale e dichiarato pubblico Istituto educativo dipendente dal Ministero di Pubblica Istruzione;

Veduti i successivi provvedimenti ministeriali, coi quali vennero aumentati i posti gratuiti istituiti nel Collegio stesso a favore di figliuoli degli insegnanti, specialmente elementari, di disagiata fortuna, con preferenza degli orfani;

Considerata la convenienza di far partecipare ai vantaggi della benefica istituzione un maggior numero di persone, e di renderlo accessibile all'intera classe degli insegnanti elementari, mediante la istituzione di posti semigratuiti da conferirsi ai figliuoli dei maestri, che più si distinguono per amore operoso e per bontà di effetti nel magistero educativo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Collegio-Convitto « Principe di Napoli » in Assisi sono istituiti, a far tempo dal 1° luglio 1890, quindici posti a mezza retta, riservati ai figliuoli degli insegnanti elementari più benemeriti dell'educazione del popolo.

Art. 2.

Sul capitolo 86 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio corrente e sui capitoli corrispondenti dei futuri esercizi è vincolata pel mantenimento dei suddetti posti una somma annua di lire tremila, la quale sarà pagata in rate trimestrali.

Art. 3.

I posti, dei quali è parola nei due articoli precedenti, saranno conferiti direttamente dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, mediante concorso, del quale egli stabilirà le norme nei relativi avvisi per ciò che si riferisce ai titoli di benemerenza dei genitori dei concorrenti.

Art. 4.

Nulla è innovato circa le altre condizioni fissate dal regolamento del Collegio per l'ammissione e per la permanenza degli alunni nell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **7012** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento speciale per i laboratori municipali di vigilanza igienica sanitaria;

Visto gli articoli 3, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1888, n. 5847 serie 3ª, sulla tutela dell'igiene e della Sanità Pubblica;

Visto il capo 6° titolo 1° del relativo Regolamento generale 9 ottobre 1889, n. 6442;

Udito l'avviso del Consiglio superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento speciale, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO SPECIALE *per i servizi di ispezione e per i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria.*

Art. 1.

I servizi di ispezione ed i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria, a norma dell'art. 3 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, saranno distinti in almeno due sezioni: medico-micrografica e chimica, e saranno sottoposti alla direzione responsabile di periti medici igienisti o periti chimici igienisti, muniti dell'attestazione di idoneità a norma dell'art. 30 del regolamento generale della legge citata.

Art. 2.

I comuni che istituiranno proprii laboratorii, o che intenderanno valersi di laboratori già addetti ad altri scopi, nella loro vigilanza igienica e sanitaria, dovranno darne comunicazione al prefetto, corredandola dei dati seguenti:

a) i nomi dei capi dei laboratori e dei loro collaboratori, e la indicazione dei titoli accademici e scientifici di cui sono forniti;

b) la pianta dei locali e la descrizione della suppellettile tecnica di cui sono dotati;

c) l'organizzazione amministrativa dei laboratori, specie in quanto riflette il campo di loro azione e le condizioni alle quali il pubblico è ammesso a usufruirne.

Questi documenti saranno trasmessi dal prefetto al Ministero dell'Interno, con quelle osservazioni che il medico provinciale crederà opportuno.

Art. 3.

I comuni di cui all'articolo precedente devono pure:

a) notificare al prefetto, per le necessarie approvazioni del Go-

verno, gli eventuali cambiamenti dei capi dei laboratori ed ogni essenziale variazione nell'organizzazione e nelle attribuzioni dei laboratori stessi;

b) presentare al prefetto, prima del 15 febbraio di ogni anno, una relazione intorno all'attività dei servizi di ispezione e dei laboratori nell'anno precedente.

Questa relazione, per quanto riguarda la vigilanza sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, conterrà un prospetto colle rubriche seguenti;

1. qualità dei campioni esaminati (vino, birra, latte, ecc.);
2. numero dei campioni esaminati per ogni qualità di materia'e;
3. provenienza di essi (servizio d'ispezione, autorità sanitarie, privati);
4. risultato del loro esame (normali, alterati, falsificati);
5. numero delle comparse personali dinanzi i tribunali;
6. esito delle contravvenzioni;
7. osservazioni.

Art. 4.

I comuni con popolazione minore di 20,000 abitanti, i quali si uniscano in consorzio per istituire servizi di ispezione e laboratori in comune per la vigilanza igienica e sanitaria, debbono osservare le norme stabilite per quelli di popolazione superiore ai 20,000 abitanti.

Art. 5.

Nei comuni di popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, che per speciali condizioni locali non possono unirsi con altri in consorzio allo stesso scopo, può essere autorizzato, su parere favorevole del medico provinciale, l'ufficiale sanitario a valersi, per i servizi relativi, di tecnici forniti dell'attestazione di idoneità e aventi laboratori propri o a loro disposizione.

Art. 6.

I laboratori municipali d'igiene sono sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno.

Spetta ad esso di stabilire, nei casi dubbi, i metodi di esame e di analisi da impiegarsi nei laboratori ed in generale di risolvere tutte le questioni tecniche che si riferiscono al funzionamento dei laboratori stessi.

Art. 7.

A termini dell'articolo 28 del regolamento generale, i capi dei servizi di ispezione e dei laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria, a seconda della rispettiva competenza, dovranno, nella loro qualità di ufficiali sanitari o su richiesta di questi:

a) compiere le ispezioni sanitarie nelle quali è necessaria la competenza d'un tecnico;

b) eseguire le perizie richiedenti esami fisici, chimici o microscopici sulle sostanze alimentari, sugli oggetti di uso personale o domestico o altrimenti interessanti l'igiene e sui medicinali rilasciandone le relative relazioni;

c) indicare i provvedimenti a prendersi in rapporto alle constatazioni fatte e, eventualmente, la destinazione a darsi alle sostanze ed agli oggetti ritenuti impuri, alterati o falsificati e giacenti sotto sequestro.

Art. 8.

I municipi aventi servizi di ispezione o laboratori propri potranno, previo consenso del medico provinciale, stabilire apposite convenzioni con altri comuni per eseguire, mediante un compenso annuale, le perizie ad essi occorrenti.

Essi potranno pure inviare, dietro richiesta dei singoli comuni ed a spesa di questi, personale tecnico per servizi locali d'ispezione.

Art. 9.

Per ottenere il permesso di cui è parola all'articolo 32 del regolamento generale, la domanda sarà fatta dal Sindaco e corredata dell'avviso dei capi dei laboratori.

Art. 10.

I capi dei servizi di ispezione o dei laboratori potranno intraprendere, di loro iniziativa, quelle indagini o ricerche che reputeranno opportune per lo studio delle condizioni igieniche e sanitarie locali e per il perfezionamento nei metodi di analisi relativi, e dovranno fare all'autorità sanitaria comunale quelle proposte che reputeranno opportune intorno al regolare andamento dei servizi ad essi affidati ed alla tutela igienico-sanitaria locale.

Art. 11.

I singoli laboratori municipali devono avere una dotazione speciale propria per l'acquisto di strumenti, di prodotti chimici, di libri e simili, e per le riparazioni al materiale sperimentale, da essere amministrata dai capi dei laboratori stessi e sotto la loro responsabilità. Per bisogni imprevisti o straordinari essi devono fare una richiesta motivata speciale.

Art. 12.

Il personale tecnico, di cui è parola all'articolo 30 del regolamento generale, comprende i capi dei laboratori e gli incaricati di supplirli.

Art. 13.

Potranno essere autorizzati dal Ministro dell'Interno a dirigere i servizi di ispezione ed i laboratori di vigilanza igienica e sanitaria i professori direttori di laboratori di igiene, di patologia sperimentale o di chimica delle Università e degli Istituti superiori.

Art. 14.

I capi dei laboratori, scelti dal Consiglio comunale, non avranno nomina definitiva che dopo ottenuta l'approvazione del prefetto, sentito il medico provinciale.

La nomina del personale tecnico dipendente e di quello di servizio dovrà farsi dalla autorità comunale, sopra proposta dei capi dei laboratori.

Il personale tecnico di assistenza potrà essere scelto fra coloro che si trovano nelle condizioni richieste per l'ammissione agli esami per ottenere le *attestazioni di idoneità* di medici o di chimici igienisti.

Art. 15.

Al personale addetto ai servizi di ispezione od ai laboratori di vigilanza igienica e sanitaria è vietato:

a) di applicarsi direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio od industria soggetti a tale vigilanza;

b) di comunicare i risultati o le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee.

Art. 16.

Le relazioni su indagini riguardanti questioni igienico-sanitarie, portanti la firma di addetti ai laboratori municipali, muniti dell'attestazione di idoneità a *periti medici igienisti* od a *periti chimici igienisti*, rivestono carattere ufficiale e, a termini dell'articolo 63 del Regolamento generale, fanno fede dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative fino a prova contraria.

Art. 17.

Ove dall'esame dei campioni presentati dal pubblico risulti che una sostanza d'uso alimentario messa in commercio o somministrata a dipendenti è alterata o falsificata, il capo del laboratorio dovrà avvisare del fatto l'ufficiale sanitario, e ciò prima di consegnare il risultato dell'analisi.

Art. 18.

Di tutti i campioni non prontamente alterabili devesi conservare, per almeno un mese, una parte sufficiente per un eventuale esame ulteriore, munendoli delle indicazioni acconcie per l'identificazione.

Art. 19.

Qualora il detentore o spacciatore di oggetti sequestrati provi che, se essi non hanno i caratteri richiesti ciò avvenne a sua insaputa e contro la sua volontà, il Municipio dovrà rilasciargli, a sua richiesta certificato del risultato dell'esame per la rivalsa contro il fornitore.

Art. 20

In caso di contestazioni provvederà il Ministero dell'Interno, previo eventuali verifiche da farsi nei laboratori scientifici addetti alla Direzione della Sanità pubblica del Ministero stesso o presso altri laboratori scientifici a ciò da essi delegati, salvo l'esperimento dei diritti innanzi ai magistrati competenti in via giudiziale:

a) sugli estremi che giustifichino una contravvenzione ai vari regolamenti di polizia sanitaria;

b) sulla qualità degli alimenti, delle bevande, delle droghe, degli oggetti di uso personale o domestico e dei medicinali posti in commercio o destinati altrimenti al pubblico consumo;

c) sui limiti al disopra od al disotto dei quali le citate sostanze debbono essere dichiarate guaste, infette, adulterate o in altro modo insalubri o nocive ai termini dell'art. 42 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica.

A tale uopo ai capi dei servizi di vigilanza e dei laboratori è fatta facoltà di rivolgersi, per l'organo delle autorità sanitarie, al Ministero dell'Interno.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Nei comuni in cui già siano in attività laboratori per la vigilanza igienica e sanitaria alla data del presente regolamento, questi devono pure essere uniformati alle prescrizioni degli articoli precedenti. A tale scopo il Ministero potrà accordare ad essi un'autorizzazione temporanea di funzionare per un anno, alla scadenza del quale il personale tecnico dovrà essere provveduto dell'attestazione d'idoneità ed i laboratori dovranno avere assetto definitivo sulla norma delle istruzioni unite al presente regolamento.

Art. 22.

Il Ministero dell'Interno potrà conferire l'attestazione d'idoneità, dispensandoli dalle prove pratiche di cui è parola all'art. 30 citato, ai capi dei laboratori a servizio dei municipi alla data del presente regolamento, i quali per titoli accademici, per pubblicazioni scientifiche o per durata di servizio lodevolmente prestato diano guarantigia di essere idonei al loro compito.

I titoli per tale conferimento dovranno essere esaminati da apposita Commissione nominata dal Ministero dell'Interno.

Il Ministro: CRISPI

Istruzioni *relative all'organizzazione ed all'impianto dei servizi di ispezione e dei laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria.*

I.

Servizio di ispezione igienico-sanitaria.

Art. 1.

A termini dell'art. 13 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, gli ufficiali sanitari devono eseguire nei comuni affidati alla loro vigilanza, ispezioni sulle condizioni del suolo e dell'edilizia, sulle bevande e sulle sostanze alimentari, sugli oggetti di uso domestico, messi in commercio, su quanto infine interessa la sanità pubblica.

Art. 2.

Nei comuni in cui l'ufficiale sanitario non possa, da solo, eseguire tutte tali ispezioni, saranno incaricati di coadiuvarlo, a seconda della loro speciale competenza, medici, ingegneri, chimici, veterinari ed anche speciali agenti, i quali abbiano date prove di possedere le cognizioni pratiche necessarie a tale servizio.

Art. 3.

In quest'ultimo caso, e quando il comune disponga di un certo numero di agenti municipali, l'incarico sarà preferibilmente affidato a quelli tra di essi, che, per il lungo e lodevole servizio prestato al comune, abbiano meritato speciali distinzioni e diano piena garanzia di disciplina, di operosità e di delicatezza nel compimento del loro mandato.

Le prove di capacità tecnica per tale speciale servizio saranno date da questi agenti con un esame davanti ad una Commissione, composta dell'ufficiale sanitario locale, dei capi dei laboratori municipali e di un veterinario.

Art. 4.

L'esame consisterà:

a) in una relazione scritta intorno ad alcune delle principali cause di insalubrità del suolo o delle abitazioni ed alle più comuni alterazioni e falsificazioni delle bevande e degli alimenti ed al modo di prelevare i campioni;

b) in alcune prove pratiche elementari relative all'esame delle bevande e degli alimenti;

c) in un esame verbale intorno ai regolamenti relativi alle ispezioni sanitarie.

Art. 5.

Gli agenti, che avranno superato l'esame colle norme stabilite agli articoli precedenti, potranno distinguersi col titolo di ***vigili sanitari comunali.***

Art. 6

A questi vigili sanitari sarà rigorosamente proibito:

a) di eseguire per conto di terzi, saggi e perizie riferentesi alla vigilanza sanitaria loro affidata;

b) di esercitare direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, qualsiasi commercio od industria di sostanze od oggetti sottoposti alla vigilanza sanitaria;

c) di comunicare ad estranei i risultati delle loro operazioni.

Art. 7.

Le ispezioni in rapporto all'igiene del suolo o dell'abitato si rivolgeranno:

a) alle condizioni di pulizia delle strade e dei cortili e delle loro fognature;

b) al deflusso delle acque di qualunque natura sopra e negli strati superficiali del terreno abitato;

c) alle industrie agricole e alle manifatture o fabbriche che possano inquinare in qualche modo l'aria o l'acqua dell'ambiente abitato;

d) alle fontane, ai pozzi o alle condutture pubbliche o private di acque potabili;

e) allo stato igienico delle case di vecchia e nuova costruzione;

f) agli edifizi pubblici o collettivi, ecc. ecc.

Art. 8.

Le ispezioni sulle bevande, sugli alimenti, sugli oggetti di uso personale e domestico dovranno effettuarsi:

a) nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci o sui mercati, intendendo queste denominazioni nel senso più largo;

b) in transito sopra veicoli od in qualsiasi altro modo di trasporto.

Art. 9.

Chi compie le ispezioni sanitarie deve essere munito di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal sindaco del comune, da presentarsi a richiesta, o deve essere accompagnato da un agente municipale con distintivo.

Agli effetti dell'art. 63 del regolamento generale, chi procede all'ispezione sanitaria, quando siavi motivo di contravvenzione, redigerà apposito verbale (Moduli N. 1*A* o 1*B*) a norma dell'articolo stesso.

Art. 10.

Le sostanze e gli oggetti per cui si procede a contravvenzione saranno, ove occorra, sottoposti a sequestro, chiusi e suggellati colla firma di chi redige il verbale e del contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare sarà fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 11.

Per le sostanze putrefatte o soggette a putrefazione, o di evidente insalubrità o pericolose in qualunque modo alla salute pubblica si osserverà il disposto dell'art. 63 del regolamento, redigendo un rapporto specificato sulle alterazioni della materia disperse e sulle ragioni per le quali se ne ordinò la distruzione.

Art. 12.

In caso di prelevamento di campioni delle sostanze sospette di insalubrità, essi saranno divisi in tre parti, debitamente suggellate, di cui una sarà rimessa al proprietario.

Art. 13.

Nel verbale redatto si indicherà il prezzo a cui è messa in vendita la merce sospetta, il nome e domicilio della ditta da cui essa eventualmente proviene e la data approssimativa in cui fu ricevuta.

È fatta facoltà al venditore di apporre i suoi suggelli e la sua firma sui campioni prelevati.

Art. 14.

Il verbale e i due altri campioni prelevati saranno consegnati all'ufficio sanitario comunale.

Uno dei detti campioni sarà conservato a disposizione dell'autorità giudiziaria; l'altro servirà per i necessari esami.

Art 15.

Gli incaricati delle ispezioni trasmetteranno all'ufficiale sanitario un rendiconto giornaliero delle loro operazioni, secondo il modulo Numero 2A o 2B.

Art. 16.

Qualora siavi sospetto di trafugazione, di sostituzione, di smercio della sostanza sottoposta a provvisorio sequestro, chi procedette al sequestro ne darà immediato avviso all'autorità comunale pei necessari provvedimenti.

Art. 17.

Ove dall'ispezione o dall'analisi di campioni sospetti, prelevati di ufficio, o portati da privati, risulti il fatto di un'alterazione o di una adulterazione, come pure nel caso di querele o di denunzie di vendita di prodotti alterati, falsificati, o comunque nocivi, l'ufficiale sanitario procederà o farà procedere immediatamente all'ispezione della fabbrica, o del magazzino o dello spaccio, da cui il rivenditore dichiarò di aver acquistato la sostanza, se detta località si trova nel territorio del comune.

Art. 18.

Ove il luogo dichiarato di provenienza sia fuori del comune, l'ufficiale sanitario promuoverà dal medico provinciale la denunzia del fatto all'autorità giudiziaria del distretto nel quale trovasi il luogo dichiarato di provenienza.

Art. 19.

L'ispezione di cui all'art. 17 e la denunzia di cui all'art. 18 dovrà farsi prima che sia comunicato alla persona interessata od alla autorità giudiziaria il risultato dell'analisi stessa.

Art. 20.

Eseguiti gli opportuni esami, si procederà secondo l'art. 64, terzo alinea, del regolamento generale, ove non si tratti di contravvenzioni per le quali l'autorità municipale creda dovere applicare l'art. 177 della legge comunale.

Art. 21.

Ove, in seguito a dichiarazione del venditore, siasi proceduto ad ispezione nei modi indicati all'art. 17 e siasi riscontrato presso il provveditore una merce adulterata od insalubre della stessa natura di quella prima sequestrata, si trasmetteranno insieme all'autorità giudiziaria i documenti relativi ai due sequestri.

Art. 22.

Le derrate sequestrate e dichiarate alterate, falsificate, o comunque insalubri potranno essere distrutte.

L'ufficiale sanitario sentito il parere del capo del laboratorio, stabilirà se ed in quali casi, e con quali cautele, si possa permettere l'utilizzazione a scopo agricolo od industriale, non alimentario, di detti prodotti, o l'impiego ad usi domestici di tali oggetti confiscati.

Art. 23.

L'autorità municipale potrà ordinare la pubblicazione dei nomi dei fabbricanti o degli spacciatori di sostanze od oggetti che contravvenissero alle disposizioni del regolamento speciale per l'igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico.

II.

Ordine interno dei laboratori municipali.

Art. 24.

I capi dei laboratori municipali ne hanno la direzione tecnica e amministrativa e sono responsabili delle perizie in essi eseguite, le cui relazioni debbono sempre portare la loro firma.

In caso d'impedimento possono essere surrogati soltanto da altri tecnici muniti dell'attestazione di idoneità.

Art. 25.

I campioni per gli esami saranno ricevuti e trasmessi ai laboratori pel tramite di un ufficio di accettazione e di registrazione dipendente dall'ufficiale sanitario comunale.

Art. 26.

La quantità di sostanza da presentarsi ai laboratori per l'esame, il modo di preparazione e di imballaggio del campione e le tasse per le analisi devono essere conformi alle istruzioni contenute nella Tariffa ufficiale dei saggi analitici, preparata o riveduta, a seconda del bisogno, dai Consigli provinciali di sanità.

I campioni presentati in condizioni diverse non saranno accettati per l'esame.

Art. 27.

L'ufficio di registrazione riceverà dai capi dei laboratori le istruzioni occorrenti intorno alle informazioni da richiedersi ai privati, che presentano campioni di sostanze per l'analisi. Esso potrà rifiutarsi, d'ordine dell'ufficiale sanitario, di accettare le domande di analisi di privati, le quali risultassero non dirette agli scopi del servizio igienico, o che non fossero accompagnate dall'anticipazione della tassa eventualmente dovoluta per l'esame.

Art. 28.

L'ufficio di ricevimento e di registrazione dei campioni sarà provvisto di libri pel protocollo generale e pei protocolli speciali dei campioni stessi presentati dal pubblico o dalle autorità sanitarie della provincia per analisi qualitative o quantitative.

Art. 29.

I campioni provenienti dai prelevamenti operati d'ufficio, come quelli portati dal pubblico o dalle autorità sanitarie della circoscrizione, saranno inscritti tutti sopra il protocollo generale (modulo n. 3) gli uni dopo gli altri, in ordine numerico, a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

I campioni presentati dai privati saranno inoltre registrati, a seconda che si debba consegnar loro un risultato qualitativo o uno quantitativo, nei protocolli speciali, distinti per categorie (moduli numeri 4 e 5) con una serie unica di numeri per ogni registro.

Art. 30.

I diritti di analisi saranno liquidati dall'ufficio di accettazione dei campioni secondo la tariffa ufficiale.

Per le richieste di analisi dei comuni, coi quali vige una convenzione nel senso dell'art. 8 del regolamento, devesi pure indicare lo ammontare della tassa, nel caso che un terzo fosse obbligato al pagamento.

Devesi pure portare in conto per la tassa le spese incontrate nel caso stabilito dall'art. 32 delle presenti istruzioni.

L'ufficio di accettazione dei campioni dovrà tenere un libro di controllo delle tasse percepite, il quale sarà disposto in forma tabellare colle seguenti finche:

1. numero progressivo per anno,
2. numero del protocollo generale,
3. data della richiesta di analisi,
4. nome e 5. domicilio del richiedente,
6. designazione del campione da esaminarsi,
7. designazione del numero della tariffa applicata,
9. indicazione delle spese da rimborsarsi eventualmente,
10. indicazione della data del versamento alla cassa municipale.

Art. 31.

I laboratori avranno un registro proprio nel quale tutte le richieste di analisi saranno segnate secondo l'ordine della loro presentazione.

Questo registro conterrà, in forma tabellare, le seguenti indicazioni:

a) il numero del protocollo generale;

b) il numero di protocollo speciale (se ne sia il caso);

c) la data della presentazione all'ufficio di accettazione;

d) il nome di chi presenta il campione all'ufficio di accettazione o della persona presso cui si fece il prelevamento;

e) la designazione della sostanza da esaminare;

f) il quesito proposto;

g) la data della trasmissione del risultato;

h) l'esposizione succinta dei risultati ottenuti dall'esame e delle conclusioni formulate;

i) le osservazioni.

In questa ultima colonna si noterà, ove ne sia il caso, il concorso di altri laboratori o di specialisti, di cui all'articolo seguente, nella esecuzione della perizia.

Art. 32.

Nei casi ne' quali i capi dei laboratori dubitino sul pronunciarsi riguardo alle conclusioni definitive di un esame o di un'analisi eseguita, potranno richiedere il concorso di altri laboratori e di specialisti nelle singole materie.

Art 33.

Le relazioni devono solo indicare la natura qualitativa delle sostanze (se genuine o falsificate) o la loro composizione quantitativa, o la natura e il grado dell'adulterazione, senza pronunciarsi in merito alla nocuità, il che è compito dell'ufficiale sanitario.

III.

Moduli.

Art. 34.

Gli stampati pei verbali di sequestro e quelli per le relazioni degli incaricati delle ispezioni saranno formulati colla scorta dei moduli N. 1 *A* e 1 *B*, 2 *A* e 2 *B*.

Art. 35.

I registri per l'accettazione dei campioni dovranno rispettivamente contenere tutte le rubriche dei moduli n. 3, 4 e 5.

Art. 36.

Per le relazioni di analisi si adotteranno moduli conformi a quelli indicati ai N. 6, 7, 8 e 9.

IV.

Locali.

Art. 37.

I laboratori municipali per la vigilanza igienica e sanitaria devono avere almeno i seguenti locali:

1. Una o più sale, in rapporto all'importanza del servizio, per ufficio dei Capi di laboratorio, per gli esami da eseguirsi e per le collezioni dei prodotti;

2. Un ambiente adatto per la conservazione e l'uso degli istrumenti di precisione;

3. Un altro ambiente di servizio, che possa contenere lambicchi, stufe, acquai, ecc.;

4. Un ambiente, che potrà essere anche nei sotterranei, per uso di magazzino.

Art. 38.

Detti ambienti dovranno essere convenientemente illuminati ed aerati ed in località possibilmente quieta, con abbondante provvista di acqua potabile, con condotti per lo scarico delle acque immonde e con buoni tiraggi per l'eliminazione dei gas e dei vapori che si svolgano.

V.

Mobiglio e suppellettili.

Art. 39.

I laboratori medico-micrografici saranno provveduti di:

a) banchi o tavole da lavoro, scaffali per istrumenti, armadi per prodotti chimici e rimanente mobiglio adatto;

b) microscopio composto con apparecchio d'illuminazione di Abbe, 3 oculari (2, 3, 4), tre obbiettivi a secco (2, 5, 8), un obiettivo a immersione omogenea, un oculare micrometrico, una camera lucida

c) vetrini coproggetti e portoggetti semplici e scavati;

d) microscopio semplice;

e) stufa per sterilizzazione a secco, pentola a vapore di Koch, termostato con termoregolatore;

f) oggetti per le colture: palloni di vetro di varia capacità (fino a lit. 2 1/2), provette o tubi d'assaggio, con cestini di fil di ferro per sterilizzarli; boccette di Erlenmeyer di varia capacità; imbuto di vetro con doppia parete metallica per filtrare la gelatina a caldo; lastre di vetro per le colture a piatto; sostegni di vetro; campane doppie di vetro per camere umide; scatole di vetro (Petri); pipette per l'esame delle acque e scatola per sterilizzarle, aghi di platino, ecc.

g) apparecchio per contare le colonie sulle lastre;

h) siringhe sterilizzabili per inoculazioni negli animali;

i) sostanze coloranti e reagenti chimici;

l) bilancia; burette e vasi graduati;

m) apparecchi vari per riscaldare a secco, a bagno maria, per filtrare, ecc.;

n) apparecchi speciali per le indagini igieniche fisiche o microscopiche sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sullo stato delle costruzioni, ecc. ecc.

Art. 40.

I laboratori chimici saranno provveduti di:

a) banchi e tavoli da lavoro; scaffali per strumenti, armadi per prodotti chimici e il rimanente mobiglio adatto;

b) lambicco per l'acqua distillata, o altri apparecchi distillatori ordinari;

c) bagni maria ordinari ed a livello costante, bagni di sabbia, di amianto, ecc.;

d) stufa ad acqua con livello, stufa ad aria con regolatore della temperatura;

e) lampade; fornelli; muffole;

f) mortai; macina da spezie; torchio a vite; stacci diversi;

g) sostegni; pinze; oggetti diversi per lavoro; foratappi, lime, raspe, spatole, spazzole, ecc.;

h) apparecchi e utensili ordinari per la *dissoluzione*, l'*estrazione* la *filtrazione*, la *cristallizzazione*, la *dialisi*, la *evaporazione*, la *distillazione*, la *diseccazione*, la *calcinazione*, la *fusione*, ecc. e oggetti indispensabili in platino, come crogiuoli, fili, lamine, spatole;

i) apparecchi per l'idrogeno solforato e per l'acido carbonico;

l) apparecchi per l'analisi organica e per l'analisi dei gaz;

m) strumenti tarati, graduati e di precisione; matracci, cilindri, pipette, burette, campanelle, contagocce; areometri, picnometri, bilancia di Westphal, termometri diversi;

n) bilancia da tara, della portata di almeno due chilogrammi e sensibile al gramma;

o) bilancia per pesate comuni con portata di mezzo chilogramma sensibile al centigramma;

p) bilancia fina da analisi, della portata di 200 grammi e sensibile almeno al mezzo milligramma;

q) spettroscopio; polarimetro; colorimetro;

r) microscopio comune e lente semplice;

s) barometro;

t) apparecchi speciali per indagini chimiche sull'aria, sull'acqua e sul suolo;

u) apparecchi id. per l'esame del latte (Soxlet, Röse, Quevenne, ecc.);

v) apparecchi id. per l'esame del burro (Ambühl, Vollny, ecc.);

w) apparecchi id. per l'esame del vino e per determinare la impurità negli alcooli e nelle bevande alcooliche (Röse ecc.);

x) aleurometro, farinometro;

y) apparecchio di Abel pel saggio del petrolio;

z) reagenti e prodotti chimici, e campionario di materie alimentari, di droghe e di sostanze coloranti.

Il Direttore della Sanità pubblica
L. PAGLIANI.

MODULI (Annessi alle istruzioni relative all'organizzazione ed all'impianto dei servizi di ispezione dei Laboratori Municipali di vigilanza igienica e sanitaria.

MODULO N. 1.

Comune di . . . .

ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA

N.° . . del registro generale.

Processo verbale del . . . .

. . . . *18* . .

a carico de . . . .

signor . . . .

. . . .

abitante a . . . .

Via . . . . N. . . .

SERVIZIO DI ISPEZIONE IGIENICO-SANITARIA

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONE

al disposto de articol del Regolamento d'Igiene

L'anno mille ottocento novanta . . . . . addì . . . del mese di . . . . il sottoscritto . . . . (1) assistito . . . . si è presentato alle ore . . . . meridiano. . . . . in via . . . . N.° . . . . ove, data conoscenza dei motivi della sua visita, ispezionò . . . .

e accertò che (1) . . . .

Di quanto precede si è redatto, per essere trasmesso all'Autorità sanitaria, il presente processo verbale, che il signor . . . . .ha firmato dopo fattagliene lettura.

Firma de . . . . contravvenut

Firma del *(2)* . . . .

(1) Indicare la causa di insalubrità riscontrata per cui si eleva la contravvenzione.
(2) Qualità di chi fa l'ispezione.

Comune di . . . . . .

ANNOTAZIONI RISERVATE
allo
Ufficio di accettazione dei campioni

N.° . . . del Registro generale.
N.° . . . del Registro delle analisi

Processo verbale del . . . . .
. . . . *189* .

Prelevamento di . . . .
presso il Sig. . . . .
. . . .
dimorante in via . . . .
. . . . *N.°* . . . .

MODULO N. *1B.*

SERVIZIO DI ISPEZIONE SANITARIA

VERBALE DI SEQUESTRO

E DI

ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONE

al disposto de articol (1) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

L'anno mille ottocento novanta . . . . . addì . . . del mese di . . . . il sottoscritto . . . . (2) assistito . . . . si è presentato alle ore . . . . . meridiane nel (3) . . . .
. . . .
. . . .
in via . . . . N.° . . . . ove, data conoscenza dei motivi della sua visita, ispezionò le merci e procedette ai prelevamenti di derrate nel modo seguente . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

In presenza del . . . Signor . . . . divise questi prelevamenti in (4) . . . . campioni identici, che si suggellarono da (5) . . . . e si munirono di cartellini portanti i numeri . . . . firmati da (6) . . .
. . . .

N.° . . . . campioni furono rimessi al Signor . . . . .
. . . .

A termini de . . . articol . . . . del Regolamento . . . . ha poi fatto procedere al sequestro di detta merce, la quale, suggellata col bollo del Municipio, munita delle firme di . . . .
. . . . fu (7) . . . .
. . . . in attesa di ulteriori disposizioni.

Il Signor . . . . dichiara di aver acquistato detta merce dal signor . . . .
. . . .
domiciliato nel Comune di . . . . Via . . . . N.° . . . . di averla ricevuta il . . . .
. . . .
e di venderla al prezzo di . . . .
. . . .

Di quanto precede si è redatto, per essere trasmesso all'ufficio sanitario comunale il presente processo verbale, che il signor . . . . firmato dopo fattagliene lettura.

In conferma si sottoscriv . . (8) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Firma de . . . . contravvenut

L'Ufficiale Sanitario

. . . .

(1) Indicare gli articoli della Legge o del Regolamento applicato. (2) Qualità di chi fa l'ispezione. (3) Località, casa, fabbrica, magazzino, mercato, spaccio, ecc. (4) Dire se in due o più campioni. (5) Nome di chi appose i suggelli. (6) Nomi di coloro che appongono la firma. (7) Se lasciate in custodia al detentore o trasferite altrove. (8) Firma di chi stese il verbale e delle persone che lo accompagnarono.

MODULO N. 2A.

COMUNE DI............ *Sezione di*..........

Data................

ISPEZIONE SANITARIA

Il............(1) sottoscritto, dalle ore..........alle ore..........del mattino e dalle ore..........alle ore..........del pomeriggio, ha visitato le località qui sotto indicate.

VIA E NUMERO	Oggetto della visita	Cause di insalubrità riscontrate	*Osservazioni*

FIRMA DEL (1).............

(1) Qualità di chi fa l'ispezione.

MODULO N. 2B.

COMUNE DI............ *Sezione di*..........

Data................

ISPEZIONE SANITARIA

Il............ (1) sottoscritto, dalle ore..........alle ore..........del mattino e dalle ore..........alle ore..........del pomeriggio, he visitato le fabbriche, i mercati, magazzini, spacci, ecc., qui sotto indicati.

VIA E NUMERO	Nome e genere di commercio	Natura delle derrate ed oggetti esaminati	Natura e quantità delle derrate ed oggetti sequestrati	*Osservazioni*

FIRMA DEL (1).............

(1) Qualità di chi fa l'ispezione.

Modulo N. 3.

N. progressivo	Qualità della merce presentata	N. dei campioni presentati	Casato, nome, professione e indirizzo della persona a cui si fa il sequestro (o del richiedente dell'analisi)	Data del prelevo (o della presentazione) e della spedizione al laboratorio	Provenienza dichiarata della merce	Quantità della derrata sequestrata	Nome e qualità degli agenti che fecero il sequestro	Relazione delle perizie		Data della spedizione all'Autorità giudiziaria	*Osservazioni* (esito delle contravvenzioni ovvero tasse percette, ecc)
								Data	Risultati e conclusioni		

MODULO N. 4.

N. del registro		Data del deposito	Nome, cognome professione e indirizzo del depositante	Natura del campione — Data dell'acquisto	Nome, cognome professione e indirizzo del venditore
generale	speciale				

LABORATORIO MUNICIPALE DI............

Laboratorio Municipale di______

BOLLETTINO DI DEPOSITO

del campione N.........

....

Il risultato dell'analisi potrà essere consegnato il... 189

il.............189

Il Segretario

MODULO N. 5.

N. del registro		Data del deposito	Nome cognome professione e indirizzo del depositante	Natura del campione — Data dell'acquisto	Nome cognome professione e indirizzo del venditore	Tassa percepita
generale	speciale					

LABORATORIO MUNICIPALE DI............

Laboratorio Municipale di______

BOLLETTINO DI DEPOSITO

del campione N.........

Il risultato dell'analisi quantitativa *potrà essere consegnato il..... 189*

......., il........ 189

Il Segretario

Laboratorio Municipale di______

Campione deposto sotto il N.___

Il segretario sottoscritto del laboratorio municipale di........ ha ricevuto dal sig.....................

la somma di...........

....

per tassa d'analisi.

........., il........189

Il Segretario

MODULO N. 6.

Comune di ________ **Laboratorio Municipale di** ________

RELAZIONE DI PERIZIA (1) . . . .

N.. del registro generale.
N... del reg. delle analisi.

Dalle ricerche eseguite sopra ....
campion... di......... distint... co... numer.........
si ebbero i seguenti risultati: ....

Analisi di ....
prelevat... *al signor*
Via ....
.... *N*.....

La merce può essere utilizzata ....

........, il 189

IL CAPO DEL LABORATORIO

....

(1) Dire se chimica, microscopica, ecc.

MODULO N. 7.

Comune di ________ **Laboratorio Municipale di** ________

RELAZIONE DI PERIZIA QUALITATIVA

N... del registro generale.
.. del registro speciale
N.. del reg. delle analisi

Il capo del laboratorio municipale dichiara, che il campione di ....
....
presentato dal signor ....
....
in data del ....
è (1) ....

.... il 189

IL CAPO DEL LABORATORIO

....

Chiunque si giovi di questo bollettino per nuocere alla reputazione altrui commette reato di diffamazione.

(1) Dire se sia genuino, oppure alterato o falsificato ecc.

Modulo N. 8.

Comune di__________ Laboratorio Municipale di__________

RELAZIONE DI PERIZIA QUANTITATIVA

N... del registro generale.
N... del registro speciale.
N... del reg. delle analisi.

Il capo del laboratorio municipale dichiara, chè il campione di ....

presentato dal signor ....

in data del ....

ha la seguente composizione (1) ....

____

____

____

____

____

____

.........., il 189

____

____

____

Il capo del laboratorio

....

Chiunque si giovi di questo bollettino per nuocere alla riputazione altrui commette reato di diffamazione.

(1) Indicare la quantità centesimale di corpi dosati, la quantità di sostanze estranee aggiunte, ecc. conformemente al quesito posto da chi presentò il campione.

Modulo N. 9.

Comune di__________ Ufficio Sanitario Municipale

OGGETTO

N.. del registro generale.

N.. del reg. delle analisi.

Dichiarazione relativa al sequestro di..

fatto al signor......

Via..............

.... N.....

Vista la relazione di perizia, qui unita, del Capo del Laboratorio di .... il sottoscritto dichiara che i.... campion.... distint.... co.... numer........

(1) ....

____

____

____

____

____

____

La sostanza sarà (2) .....

____

____

____

____

____

____

.........., il 189

L'Ufficiale Sanitario

....

(1) Dire se la sostanza sia salubre ovvero insalubre e nociva ed in base a quali articoli della legge sulla tutela dell'igiene e della Sanità pubblica, o del rispettivo regolamento, o di altri regolamenti speciali, ovvero del codice penale.

(2) Dire se posta in libertà, ovvero distrutta, od utilizzata e come, e con quali cautele.

MODELLO N. 10.

VERBALE
DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA (1)

L'anno mille ottocento novant...... ed alli...........

del meso di...........in............e nell'*Ufficio della Pretura* di..............

Avanti il Pretore e Cancelliere sottoscritti...........

è comparso il signor.....................................

il quale presenta *Verbale di Perizia* da esso redatto a carico di..

Datagli lettura del verbale come sovra indicato e deferto ad esso comparente...............................

il giuramento che ha prestato a norma di legge, premonito seriamente sull'importanza morale dell'atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sull'obbligo di dire tutta la verità, il medesimo conferma ed assevera in ogni sua parte il lettogli verbale di perizia per essere il contenuto del medesimo la pura e mera verità.

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, venne sottoscritto dall'asseverante e dall'Ufficio...

(1) La presente asseverazione, fatta dinanzi alla Pretura locale, dispensa (salvi casi eccezionali) il Perito dall'essere citato alle udienze

Il Numero **MMMDCCCLXXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la istanza del Municipio di Casale Monferrato per essere autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore dal defunto cav. Carlo Giuseppe Bruna con testamento olografo 19 marzo 1878 allo scopo di ripartire la rendita nelle seguenti opere di beneficenza:

1° Conferimento di un sussidio ad un giovane povero della città e sobborghi o del mandamento di Casalborgone con preferenza ai congiunti di esso testatore, eccezione fatta dei discendenti del nipote Carlo fu Spirito, per seguire i corsi preparatori ed universitari sino al conseguimento della laurea in Torino;

2° Mantenimento di due posti semigratuiti per altrettanti studenti poveri nel Collegio Convitto Trevisio e nell'Istituto Leardi in Casale.

3° Pagamento annuo di L. 100 alla Società Operaia di Casale e L. 25 a quella del sobborgo del Popolo;

4° Pagamento di L. 1000 all'anno all'Asilo Infantile ed annesse Scuole di Carità in Casale da erogarsi nella stagione invernale, nei giorni ed ore da destinarsi dall'Amministrazione dell'Asilo, in distribuzione di minestra o polenta ai poveri;

5° Costruzione di una tettoia nel locale dell'Asilo, ove si dovranno radunare i poveri per la detta distribuzione.

Nonchè altro legato di L. 75 annue disposto dallo stesso testatore a favore del Cappellano *pro-tempore* del Cimitero di Casale;

Visto il testamento suddetto dal quale risulta che l'ammontare del primo di detti legati sarà di L. 90,000 circa.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 11 settembre 1889 e quella della Giunta Provinciale Amministrativa 30 novembre stesso anno;

Viste le leggi 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e 5 giugno 1850 sulla facoltà ai Corpi Morali di acquistare beni stabili;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Municipio di Casale è autorizzato ad accettare i due legati sopra indicati cogli oneri inerenti ed il primo dei legati stessi viene eretto in Ente Morale con obbligo al Municipio di presentare entro tre mesi il relativo Statuto organico alla Nostra approvazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli;* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di S. Ilario del Jonio, in provincia di Reggio Calabria, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di S. Ilario del Jonio, in provincia di Reggio Calabria.

Il prefetto della provincia di Reggio Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei RR. carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle Dogane, agli ufficiali forestali, ai capistazione ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 settembre 1890.

Per il Ministro: MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 12 agosto 1890:

Daniso Guglielmo, tenente di milizia mobile, domiciliato a Caserta, che cessò dal servizio per ragioni di età, inscritto per sua domanda, col medesimo grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di artiglieria.

Con R. decreto del 22 agosto 1890:

Fanton Pietro, tenente contabile di riserva, residente a Conegliano (Treviso), dispensato per età e dietro sua domanda da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

Con R. decreto del 23 agosto 1890:

Pelosio Antonio, capitano fanteria dimorante a Treviso, dispensato per età, e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale conservando l'onore dell'uniforme.
Pellatis Giovanni, id. id. id. Treviso, id. id.
Pellai cav. Giovanni, id. id. id Treviso, id. id.
Comini Augusto, tenente id. id Treviso, id. id.
Bartolotto Giuseppe, id. id. id. Treviso, id. id.
De Roberto Giov. Batta id. id. id. Sarno, id. id.
Carretta Michele, id. id. id. Treviso, id. id.
Grimaldi Alfonso, id. id. id. Milano, id. id.
Pasini Ottone, sottotenente id. id. Treviso, id. id.
Spegazzini Luigi, id. id. id. Treviso, id. id.
Perusini Giacinto, id. id. id. Treviso, id. id.
Civrda Modesto, capitano id. id. Rovigo, dispensato da ogni servizio eventuale per sua domanda.
Foglino Antonio, tenente bersaglieri, id. Novara, id. id.
Ferrario Carlo, sottotenente carabinieri reali, id. Varese, dispensato da ogni servizio eventuale, per constatata infermità, conservando l'onore dell'uniforme.
Viano cav. Michele, capitano fanteria, id. Pinerolo, id. id. id.
Martini Leopoldo, capitano medico id. Milano, dispensato, per età e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 23 agosto 1890:

Cigliana comm. Guglielmo, direttore capo di divisione di 1ª classe nel Ministero della guerra, collocato a riposo, a sua domanda.
Marantonio cav. Gaetano, id. id. di 2ª classe id., promosso direttore capo di divisione di 1ª classe.
Chiarini cav. Gustavo, capo sezione di 1ª classe id., id. direttore capo di divisione di 2ª classe.
Goletti cav. Pietro, id. di 2ª id. id., id. capo sezione di 1ª classe.
Trucchi cav. Amedeo, segretario di 1ª id. id., id. capo sezione di 2ª classe.
Bancalari avv. Giuseppe, id. di 2ª id. id., id. segretario di 1ª classe.
Barbi Carlo, id. di 3ª id. id., id. id. di 2ª id.
Zandrini dott. Andrea, vice-segretario di 1ª id. id., id. id. di 3ª id.
Nucci Enrico, id. di 1ª id, id. id. di 3ª id.
Busi Azzo, id di 2ª id. id., id. vice-segretario di 1ª classe.
De Persiis Ernesto, id. di 3ª id. id, id. id. 2ª id.
Longo Carlo, volontario id, id. id. 3ª id.
Cetta avv. Emilio, id. id, id id 3ª id.
Corradini Camillo, id. id., id. id. 3ª id.
Ercolani Galileo, id. id., id. id. 3ª id.

Con R. decreto del 22 agosto 1890:

Brambilla Filippo, segretario di 1ª classe al tribunale militare di Ancona, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata, dal 16 settembre 1890 e nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto del 12 agosto 1890:

Ronga Giuseppe, maestro di scherma di 1ª classe all'accademia militare, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata dal 1° settembre 1890.

Con R. decreto del 12 agosto 1890:

Saltelli Vincenzo, ufficiale di 1ª classe nel personale dell'orfanotrofio militare, collocato a riposo a sua domanda per infermità comprovata dal 1° settembre 1890.

Con R. decreto del 23 agosto 1890:

Mosca Giacomo, ragioniere geometra di 1ª classe direzione genio Venezia, promosso ragioniere geometra principale di 3ª classe.
Scurto Ignazio, id. id. id. Genova, id.

I seguenti aiutanti ragionieri geometri sono promossi ragionieri geometri di 2ª classe:

Gherardi Vincenzo, direzione genio Capua, nella direzione stessa.
Cucinello Saverio, id. Messina, id.
Ronis Cosimo, id. Spezia, id.
Sabbatini Nicola, id. Verona, trasferito 1° genio (ufficio materiale).
Bosi Giovanni, id. direzione straordinaria genio Taranto, comandato direzione territoriale genio Massaua, continuando comandato nella direzione stessa.
Lamberto Carlo, direzione genio Cuneo, continuando nella direzione stessa.
Bellanti Arcangelo, id. Ancona, id.
Rizzoni Giuseppe, id. Piacenza, id.
Minetti Domenico, id. Roma, trasferito direzione genio Firenze.
Vogini Luigi, id. Venezia, continuando nella direzione stessa.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero sull'esito del raccolto del frumento nel 1890.

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO medio — Centinaia di ettolitri	RACCOLTO 1890		CENTESIME PARTI DEL RACCOLTO 1890 che risultarono di qualità			
		in rapporto in centesimi al raccolto medio	Centinaia di ettolitri	ottima	buona	mediocre	cattiva
Regione I. Piemonte	29,185	110,80	32,337	»	100	»	»
» II. Lombardia	35,165	91,58	32,204	7	93	»	»
» III. Veneto	35,179	95,85	33,719	19	81	»	»
» IV. Liguria	2,149	85,90	1,846	»	100	»	»
» V. Emilia	53,626	105,67	56,666	9	91	»	»
» VI. Marche ed Umbria	42,235	100,76	42,556	28	72	»	»
» VII. Toscana	36,452	102,32	37,298	22	78	»	»
» VIII. Lazio	14,625	115,00	16,819	»	100	»	»
» IX. Meridionale Adriatica	67,391	92,33	62,220	12	88	»	»
» X. Meridionale Mediterranea	72,179	86,81	62,656	»	83	17	»
» XI. Sicilia	65,517	86,11	56,444	»	100	»	»
» XII. Sardegna	11,888	97,10	11,546	»	58	42	»
REGNO	465,621	95,85	446,311	9	87	4	»

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 1° corrente, in Castel Gandolfo, provincia di Roma, è stato aperto un ufizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 3 settembre 1890.

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

Ad esaudire i voti degli abitanti dell'Isola di Salina, il Ministero ha disposto che dal 9 corrente i piroscafi settimanali adibiti al servizio delle Isole Eolie in partenza da Messina al martedì, eseguano l'approdo a Rinella (Marina di Leni) nel giorno di mercoledì nelle ore antimeridiane pel viaggio di andata e nelle ore pomeridiane per quello di ritorno, per cui l'orario ed itinerario dei piroscafi in linea XLI *bis* e XLI *ter* resta modificato come segue

XLIbis — Messina-Lipari-Salina (Rinella e S. Maria) (ogni due settimane).

ANDATA.

SCALI	Leghe	Arrivi	Partenze
Messina	—	dal 26 agosto	Martedì 1/2 notte
Lipari	16	Mercoledì 6 matt.	Mercoledì 7 matt.
Salina-Rinella	3 1/2	» 8,15 matt	» 8,30 matt.
do S. Maria	1 1/2	» 9 matt.	—

RITORNO.

SCALI	Leghe	Arrivi	Partenze
Salina S. Maria	—	dal 27 agosto	Mercoledì 10 matt.
do Rinella	1 1/2	Mercoledì 10,30 matt	» 10,45 matt.
Lipari	3 1/2	» mezzodì	» 2 sera
Messina	16	» 8 sera	—

XLIter — Messina-Lipari-Salina (Rinella e S. Maria) Panaria Stromboli (ogni due settimane).

ANDATA.

SCALI	Leghe	Arrivi	Partenze
Messina	—	dal 2 settembre	Martedì 1/2 notte
Lipari	16	Mercoledì 6 matt.	Mercoledì 7 matt.
Salina-Rinella	3 1/2	» 8,15 matt	» 8,30 matt.
do S. Maria	1 1/2	» 9 matt	» 9,15 matt.
Panaria	3	» 10,30 matt.	» 11 matt.
Stromboli	5	» 1 sera	—

RITORNO.

SCALI	Leghe	Arrivi	Partenze
Stromboli	—	dal 3 settembre	Mercoledì 2 sera
Panaria	5	Mercoledì 4 sera	» 4,30 sera
Salina-S. Maria	3	» 5,45 sera	» 6,15 sera
do Rinella	1 1/2	» 6,45 sera	» 7 sera
Lipari	3 1/2	» 8,15 sera	» 9 sera
Messina	16	Giovedì 3 matt.	—

Roma, addì 2 settembre 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 % inscritto sui registri della Direzione Generale, cioè:

N. 870941 al nome di De Luca Roxana fu Luigi, interdetta sotto la tutela di Gravina Giuseppe fu Michele, principe di Altomonte, domiciliato in Napoli . . . . L. 1000

N. 882809 al nome della suddetta . . . L. 1000

N. 893297 id. . . . L. 1000

N. 895857 id. . . . L. 1000

N. 889901 al nome di Roxana De Luca fu Luigi... ecc... (come sopra) . . . . L. 1000

sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi al nome di De Luca *Rossana* fu Luigi, nubile, interdetta, sotto la tutela . . . ecc. . . . (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 settembre 1890.

Per il Direttore Generale
FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0 cioè: N. 825022 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 180, al nome di Bongiorno *Calogero*, fu Francesco, domiciliato in Sommatino (Caltanissetta) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bongiorno *Calogera* fu Francesco... ecc..., (ut supra) vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 settembre 1890.

Per il Direttore Generale:
FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 510281 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, della rendita di lire 25 e l'assegno provvisorio n. 95136 di lire 1,98 al nome di Carcani Raffaele fu Marco, domiciliato in Roma, con vincolo di comproprietà a favore di Carcani *Camillo*, *Michele*, *Carlo*, *Giovanni*. *Biondina*, Sofia, Amalia, *Virginia* e Vittoria vedova Scipioni, sono stati così intestati per insufficienza di documenti presentati dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi allo stesso Carcani Raffaele col vincolo di comproprietà a favore di Carcani Biondina, Sofia, Carlo, Amalia e Vittoria vedova Scipioni, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 settembre 1890.

Per il Direttore Generale
FORTUNATI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 555311 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25 al nome di Rosano *Bartolomeo* fu Bartolomeo, domiciliato in Fossano, minore sotto l'amministrazione della madre Sigismondi Margherita, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece a intestarsi Rosano Alessandro fu Bartolomeo ora maggiore di età, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 3 settembre 1890.

Per il Direttore Generale
FORTUNATI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 1000, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Foggia a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888 e di un medico assistente per lo stesso dispensario con l'assegno di L. 500 annue.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 31 dicembre p. v. le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 30 agosto 1890.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, il concorso per titoli alla cattedra di lingua ed elementi di lettere italiane vacante nel R. Istituto nautico di Riposto, al quale ufficio è annesso il grado di professore reggente di seconda classe e lo stipendio di lire 1920 annue.

Coloro che intendono di prender parte a questo concorso debbono farne domanda in carta da bollo da lire 1,20, e presentare insieme coi documenti, atti a dar prova dei loro meriti letterari e didattici, il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole tecniche o normali o ginnasiali.

I concorrenti hanno obbligo inoltre di presentare:

1º il certificato di nascita;

2º un attestato medico autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

3º la fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data posteriore al 31 agosto 1890.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto un elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte dal ruolo degli insegnanti addetti agli istituti di istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal 3° comma del presente avviso.

Non potrà essere ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1890 avrà superato il 39° anno di età, salvo se si tratti di persona che già copra un uffizio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Dalla condizione dell'età e dall'obbligo di presentare il diploma di abilitazione all'insegnamento di cui fa cenno il 2° comma del presente avviso, sono dispensati coloro i quali presero parte al concorso tenutosi nell'anno 1876 per la stessa cattedra presso la R. Università di Catania.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade col 30 settembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda e con la massima precisione il loro domicilio, affinchè possano essere fatte loro le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione 26 agosto 1890.

Il Direttore Capo della Divisione dell'insegnamento tecnico
3 SCARENZIO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' indetto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di merceologia, chimica tintoria ed esercitazioni pratiche relative, vacante nel R. Istituto tecnico di Torino, al quale ufficio è annesso il grado di professore di prima classe e lo stipendio di lire 2610 annue, quante volte però la Commissione giudicatrice del merito dei concorrenti non proponga la concessione di uno stipendio minore, nel qual caso il vincitore del concorso potrà essere nominato col solo grado di reggente.

Coloro, che intendono di prendervi parte, debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'art. 206 (1) della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

1° il certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 39° anno di età.

2° un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica.

3° la fedina criminale.

Gli attestati di cui ai numeri 2° e 3° dovranno essere di data posteriore al 31 agosto corrente.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal 3° comma del presente avviso.

(1) Art. 206: « Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento, al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie ».

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade il 30 settembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza, il loro domicilio affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le dimande, non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 26 agosto 1890.

Il Direttore Capo
della Divisione dell'insegnamento tecnico
3 SCARENZIO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 1 settembre 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 761, 4
Umidità relativa a mezzodì 22
Vento a mezzodì . . . . . NE debole.
Cielo . . . . 1/4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 25°, 6, Minimo 12°, 2,
Pioggia in 24 ore — —

Li 4 settembre 1890.

Europa pressione alta Ovest Francia 771; alta pure al Nord, 769 Pietroburgo; 757 Mare Nero.

Italia 24 ore: barometro quasi stazionario. Venti freschi settentrionali; qualche pioggia leggera medio basso Adriatico. Temperatura poco cambiata.

Stamane cielo coperto Marche, Toscana, sereno poco nuvoloso altrove. Venti deboli settentrionali. Barometro 763. Mare calmo.

Probabilità: venti freschi settentrionali Nord, deboli intorno ponente altrove, cielo sereno vario con qualche temporale.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

TESCHEN, 3. — L'imperatore è arrivato stamane per assistere alle manovre del primo corpo, acclamato freneticamente dalla popolazione.

BUENOS-AYRES, 3. — In seguito a domanda del Governatore della provincia di Tucaman, il Governo nazionale ha inviato truppe nella detta provincia.

BERLINO, 3. — Il *Reichsanzeiger* è autorizzato a dichiarare che le supposizioni basate sopra i fatti addotti in un articolo dell'*Hamburger Correspondent* e che concernono un disaccordo fra l'Imperatore Guglielmo e lo czar in occasione dell'intervista di Pietroburgo, sono assolutamente infondate.

LONDRA, 3. — Il *Times* ha dal Cairo:

« E' segnalata la comparsa del cholera a Jambo. Da sabato il numero giornaliero dei decessi a Gedda è di due soltanto ».

TUNISI, 3. — Le provenienze da Tripoli sono sottoposte, per recente decreto del Bey, ad una quarantena di 8 giorni.

MADRID, 3. — Nelle provincie infette, vennero constatati 33 casi con 25 decessi di cholera.

KIEL, 3 — La flotta austro tedesca ha preso posizione stamane di buon'ora per la rivista. La squadra austro-ungarica si è messa in prima linea.

Alle ore ant. la flotta intiera salutò la bandiera imperiale, issata sullo *Hohenzollern*, a bordo del quale si trova l'imperatore Guglielmo.

VIENNA, 3 — L'onorevole deputato Toaldi fu oggi acclamato presidente onorario del Congresso internazionale di enologia e di viticultura.

Il prof. Del Torre rappresenta al Congresso il Circolo enofilo italiano ed il prof. Cerletti vi rappresenta i viticultori.

I congressisti furono ieri ospiti del borgomastro di Vienna e stasera sono invitati ad un ricevimento presso l'arciduca Carlo Lodovico.

KIEL, 3 — Stamane, alle ore nove, le navi tedesche issarono la bandiera austro-ungarica.

L'imperatore Guglielmo, dopo aver passato in rivista prima le navi austro-ungariche e poscia quelle tedesche, si recò a bordo della nave ammiraglia austriaca, ove ebbe luogo una colazione in suo onore, e quindi visitò la nave austriaca *Kronprinzess in Stefanie*.

L'imperatore Guglielmo ringrazia il sindaco per la cordiale accoglienza fattagli dalla popolazione.

COSTANTINOPOLI, 3 — Il Patriarca armeno ritirò per due mesi le sue dimissioni, esprimendo la speranza che, nel frattempo, le sue proposte di riforme saranno appoggiate dai notabili armeni invitati dal Sultano a riferire in proposito e poste in esecuzione con un *Iradè*.

È inesatto che l'ambasciatore russo; Nelidow non ritornerà qui che dopo spirato il suo congedo, cioè alla metà di ottobre.

LIVERPOOL, 3 — Nella odierna riunione del Congresso della *Trade's Union* venne approvata una risoluzione colla quale si riconoscono i vantaggi dell'organizzazione internazionale dei lavoratori e si accetta l'invito degli operai belghi di assistere al Congresso internazionale che avrà luogo a Bruxelles nel 1891.

PIETROBURGO, 3 — Lo Czar si recherà a visitare il Sultano ai primi di ottobre.

BUENOS-AYRES, 3. — Il Senato argentino approvò in prima lettura i progetti presentatigli dal ministro delle finanze, Vincenzo Lopez.

VIENNA, 3. — Stasera vi fu un ricevimento a Corte in onore dei membri del Congresso agricolo.

L'arciduca Carlo Luigi vi rappresentò l'Imperatore e si fece presentare i membri del Congresso stranieri. S. A. I. s'intrattenne con l'on. Toaldi.

WASHINGTON, 3. — Senato — La mozione Call, tendente ad esigere dal Guatemala una riparazione per l'assassinio del generale Barrundia a bordo di una nave degli Stati-Uniti, è rinviata alla Commissione per gli affari esteri. Il Governo attende in proposito informazioni ufficiali.

RIO-JANEIRO, 3. — Il Governo brasiliano promulgò un decreto con cui s'impegna di garantire i prestiti degli Stati-Uniti del Brasile fino alla concorrenza di cinquanta milioni di *milreis*, poichè sono urgenti i bisogni monetari di diversi Stati.

La campagna elettorale è senza animazione. L'opposizione alle candidature ufficiali è poco attiva.

VALENZA, 3. — Vi sono alcuni casi di cholera negli ospedali militari.

SOFIA, 4, — Nei circoli bene informati si dichiara essere una pura fantasia la notizia di un giornale inglese che l'Esarca bulgaro, in seguito ad accordo col presidente del Consiglio, Stambuloff, abbia diretto un appello allo Czar, perchè si riconcilii colla Bulgaria.

LONDRA, 4. — Lo *Standard* ha da Costantinopoli che il sultano rifiutò di ricevere il patriarca armeno, ma gli fece confermare le sue promesse di accordare riforme in Armenia.

Secondo il corrispondente dello *Standard* a Berlino, l'intervista dei due imperatori, fredda da prima, divenne cordialissima appena i due interlocutori si furono convinti che nè l'uno nè l'altro pensava ad intavolare questioni politiche. Lo Czar e l'imperatore Guglielmo si lasciarono eccellenti amici.

È dunque inesatto che l'imperatore Guglielmo abbia fatto o domandato concessioni circa la Bulgaria.

NEW-YORK, 4. — Il *New-York-Herald* ha da Caracas che parecchi giornalisti, fra cui specialmente tre spagnuoli, furono espulsi per diffamazione contro il presidente e il Governo del Venezuela.

VIENNA, 4. — La Banca Austro-Ungarica aumentò lo sconto del 12 per cento.

FLENSBURG, 4. — L'imperatore e l'imperatrice di Germania sono giunti, accolti con entusiasmo.

Le LL. MM si recarono al campo di manovre per la rivista che fu passata dall'imperatore.

BUENOS-AYRES, 4. — Alle Camere provinciali il deputato Fourouge propose la introduzione di una legge per sospendere il pagamento del cupone delle *cedulas* durante due anni.

Tale proposta causò grande agitazione fra i deputati, ma la proposta stessa venne respinta a grande maggioranza.

La situazione politica è più calma.

L'invio di truppe nella provincia di Tucuman è stato contromandato.

FLENSBURG, 4. — La rivista del nono corpo d'armata riuscì brillante.

L'imperatore e l'imperatrice furono dappertutto acclamati entusiasticamente.

L'imperatrice seguì l'imperatore in vettura.

COSTANTINOPOLI, 4. — Il barone Blanc, ambasciatore d'Italia, parte stasera per Roma.

VENEZIA 4. — Incontrato dalle autorità e dal console germanico, alle 4 3[4 pomerid. gettò l'àncora nel bacino di San Marco il *yacht Surprise*, con a bordo l'Imperatrice Federico e le principesse Vittoria e Margherita.

Esse resteranno a Venezia probabilmente una ventina di giorni.

NEW-YORK, 4. — Gli scioperanti della ferrovia di Panama impediscono la circolazione dei treni, tagliano i fili telegrafici e tentano di levare le rotaie.

Furono spedite truppe sui luoghi. La nave degli Stati-Uniti, *Kearsage* è partita per Colon.

NEW YORK, 4. — Un telegramma da Guatemala al *New-York Herald* dice che la popolazione furiosa circondò ieri il palazzo della Legazione degli Stati-Uniti.

L'opinione pubblica è sempre più favorevole alla figlia del generale Barrundia.

PRAGA, 4. — L'inondazione cagionò grandi guasti. Il pilastro centrale del vecchio ponte di pietra crollò.

Alcuni giornali, i cui uffici sono inondati, non uscirono.

PRAGA, 4. — Tre archi del ponte di pietra, con alcuni monumenti, sono già crollati.

Gli abitanti fuggono sui tetti.

Si dice che la passeggiata lungo la Moldava ove si trova il teatro czeco, comincia ad essere asportata dalle acque.

MONACO DI BAVIERA, 4. — In seguito alle inondazioni le comunicazioni sono interrotte.

I raccolti sono distrutte dalle acque nella Bassa Baviera.

VIENNA, 4 — Anche in Slesia i fiumi produssero inondazioni. L'imperatore sospese perciò l'odierna manovra a Teschen.

AUGUSTA, 4. — A causa della piena dei fiumi Lech e Wertach le vicinanze della città di Augusta sono inondate.

Parecchie case stanno per crollare. La ferrovia è parzialmente rotta.

PARIGI, 4. — Il treno diretto proveniente da Calais, deviò stanotte presso Amiens.

Un impiegato ferroviario rimase ucciso. Due impiegati sono feriti, fra cui uno gravemente.

MADRID, 4 — Nelle provincie infette vennero constatati 26 casi con 15 decessi di cholera.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 settembre 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	97,02 1|2 05 10		— —
» 2.a »	—	—	—	96,65	96 65			— —
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —
» 2.a »	»	—	—		— —			61 75
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			99 70
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			95 25
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—	97,75	97 75			— —
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 50
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr 89	500	500		— —			440 —
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			439 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			470 50
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			482 —
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			498 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			724 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			584 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo. Mar. Trap 1a e 2a E	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1765 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1060 —
» » Generale	»	500	250		— —	490 91 1|2 92 93		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			645 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			78 —
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —			495 —
» » » » cert. prov.	»	500	270		— —			480 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			610 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 85	500	500		— —			160 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —			835 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —	930 940		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —			270 —
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	490 90 1|2 89 89 1|2		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250		— —			258 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			149 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			35 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			371 »
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			300 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			242 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiario Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			93 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			292 50
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —
» » » 4 0|0	«	250	250		— —			201 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
3 settembre 1890.
Consolidato 5 0|0 . . . . L. 96 475
Consolidato 5 0|0 **senza** la cedola del semestre in corso . . . . » 94 305
Consolidato 3 0|0 **nominale** . . . . » 59 250
Consolidato 3 0|0 **senza** cedola, nominale » 57 937
V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 82 1|2
	Parigi	Cheques	»	»	100 62 1|2
4	Londra	90 giorni	»	»	25 18
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 27 Settembre
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: LATTES D. SALVADOR

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO 1890

Rendita 5 0|0	93 20	Az. Banco di Roma	650 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0|0	61 50	» Banca Tiberina	70 —	» » Navig. Gen. Italiana	370 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	— —	» » Ind. e Com.	483 —	» » Metallurgic. Italiana	310 —
Prest. Rothschild 5 0|0	99 50	» » » Certif.	475 —	» » della Piccola Borsa	242 —
Obb. città di Roma 4 0|0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	610 —	» » Fondiar. Incendi	93 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	471 —	» » » Merid.	180 —	» » Fond. Vita	235 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —	» » Gas stampigl.	830 —	» » Caoutchouc	190 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz 4 1|2 0|0	500 —	» » Acqua Marcia st.	930 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	470 —
Az. Fer. Meridionali	712 —	» » Condot. d'ac.	270 —	» » » 4 0|0	201 —
» » Mediterranee	575 —	» » Gen. Illumin.	228 —	» » Ferroviarie	291 —
» » » certif	565 —	» » Immobiliare	4?0 —		
» Banca Nazionale	1760 —	» » Molini e Magaz Gen.	220 —		
» » Romana	1060 —	» » Tramway Om.	148 —		
» » Generale	482 —	» » Fond. Italiana	32 —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.